

**Circolare Fiscale n°1 del 26/05/2023**

**Spett.li Soci**

1. Occorre aver presente che la prova della **perdita accidentale di merci o beni strumentali** può essere fornita da un documento rilasciato da un organo della pubblica amministrazione oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.

È opportuno che un'eventuale dichiarazione sostitutiva abbia una data certa, corredata di foto dei documenti deteriorati.

Tale dichiarazione non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Vedi fac-simile Autocertificazione

2. Per quanto riguarda la **perdita involontaria dei documenti contabili** a causa dei predetti eventi climatici, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell'inondazione. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:

- alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili;
- a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, fatture, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lettera c) del D.p.R. 29 settembre 1973, n.600, l'accertamento induttivo è sempre possibile "quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore".

3. Nel caso in cui l'azienda riceva **donazioni in denaro da parte di privati**, si precisa che non vige obbligo di emissione di fattura, che rimane una facoltà eventualmente da effettuare in forma elettronica (operazione fuori campo art. 2 c.3 lett.a Dpr 633/72).

Alternativamente sarà possibile emettere una ricevuta (marca da bollo € 2,00 nel caso l'importo della donazione sia superiore ad € 77,49).

4. **SOSPENSIONE dal 1 maggio al 31 agosto 2023 dei termini di versamenti tributari e contributivi in scadenza a decorrere dal 1 maggio 2023.**

Al momento non sono ancora rese note le date e le modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti SOSPESI, tuttavia si consiglia a chi non ha avuto problemi legati all'alluvione, di effettuare i versamenti alle ordinarie scadenze onde evitare il sovrapporsi delle stesse con scadenze future.

Per una migliore gestione fiscale saranno comunque valutate di volta in volta le diverse casistiche.

Non appena arriveranno aggiornamenti in merito, e anche ad eventuali ristori, vi faremo sapere con apposita circolare.

*Il Direttore*  
**Roberto Scozzoli**



